

n. 1/20 R.G. c.p



IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dr. Pierfilippo Mazzagreco	Presidente
Dr.ssa Giuliana Filippello	Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice- relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Sul ricorso per concordato preventivo ex art. 160 l. fall depositato dalla società **C.M.V. S.R.L.** (P. IVA02299680427), con sede in Ancona (AN), Via Achille Grandi n. 13/A, in persona dell'Amministratore unico Gilberto Eusebi (C.F. SBEGBR50H12H211Q) rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Sicuro,

OSSERVA

Con le pronunce 11014/2013 e 21901/2013, la Suprema Corte, in adesione ai principi fatti valere dalle S.U. nella sentenza 1521/2013, si è espressa nel senso di ritenere che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Inoltre la limitazione del sindacato del giudice al solo profilo della fattibilità giuridica del piano e la devoluzione ai creditori del giudizio circa la sua fattibilità

economica presuppongono e richiedono la sussistenza di una idonea preventiva attestazione di realizzabilità del piano nell'ambito della quale al professionista viene domandata una valutazione che, pur espressa secondo la propria perizia ed esperienza e pur articolandosi in una congettura, deve tuttavia esprimere una prognosi seria di adempimento nel raffronto tra le componenti essenziali del programma e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Ne discende che il giudizio del Tribunale consiste nella verifica di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni, non potendo egli limitarsi a recepire acriticamente i dati contabili dell'imprenditore ma dovendo effettuare una dinamica approfondita delle conclusioni valutative espresse nel piano.

In data 5.10.2020 la società concordante ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo ed all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 162 l.fall., celebrata in data 22 ottobre 2020 la concordante si è riportata alla dichiarazione di rinuncia già resa insistendo affinché il Tribunale provvedesse di conseguenza.

Allo stato non pendono istanze per la dichiarazione di fallimento della società concordante.

P.Q.M.

Visto l'art. 162 l.f.

a) dichiara l'inammissibilità, per intervenuta rinuncia, della domanda di concordato preventivo proposta dalla **C.M.V. S.R.L.** (P. IVA02299680427), con sede in Ancona (AN), Via Achille Grandi n. 13/A, in persona dell'Amministratore unico Gilberto Eusebi (C.F. SBEGBR50H12H211Q) rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Sicuro, con domanda del 02.01.2020

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della II sezione civile del tribunale, il 22 ottobre 2020.

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr. Pierfilippo Mazzagreco